



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Bando per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 7 maggio 2021, pubblicata sul II Supplemento ordinario n. 14 del 12 maggio 2021 al BUR n. 19 del 12 maggio 2021.

Modificato con:

- deliberazione di Giunta regionale del 10 giugno 2021 n. 920;*
- deliberazione di Giunta regionale del 18 novembre 2022 n. 1756*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari
- Articolo 9 Tipologie di accesso e durata del periodo d'impegno
- Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

- Articolo 12 Presentazione della domanda
- Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 14 Criteri di selezione
- Articolo 15 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 16 Ritiro della domanda
- Articolo 17 Errori palesi

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

- Articolo 18 Impegni essenziali
- Articolo 19 Adeguamento degli impegni e subentro
- Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Articolo 21 Applicazione

Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa

Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

Articolo 24 Deroghe

CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 25 Applicazione

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 28 Applicazione

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 30 Applicazione

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale

CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Articolo 32 Applicazione

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Articolo 34 Applicazione

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Articolo 36 Applicazione

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Articolo 38 Applicazione

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 40 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

Articolo 41 Disposizione di rinvio

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

Articolo 43 Rinvio dinamico

Articolo 44 Informazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse agricole e ambientali, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) per la misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, ai sensi:

a) dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e stabilisce le condizioni per i nuovi impegni pluriennali da assumere a partire dal 2021.

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire la protezione del suolo, il mantenimento della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 10 del PSR è articolata nella sotto misura 10.1 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e nei seguenti interventi:

a) 10.1.1 - gestione conservativa dei seminativi, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.1.1 - pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila;

2) 10.1.1.2 - non lavorazione o semina diretta;

b) 10.1.2 - gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti

c) 10.1.3 - inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti;

d) 10.1.4 - diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.4.1 - no mais;

2) 10.1.4.2 - conversione dei seminativi a prato;

e) 10.1.5 - tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili, articolata nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.5.1 - prati;

2) 10.1.5.2 - prati stabili;

f) 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica;

g) 10.1.7 - conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario, articolato nei seguenti sotto interventi:

1) 10.1.7.1 - infrastrutture agro-ecologiche (IAE);

2) 10.1.7.2 - sistemi macchia-radura;

3) 10.1.7.3 - stagni, laghetti e risorgive;

h) 10.1.8 - razze animali in via di estinzione.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
- c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione all'aiuto e alla proposta di liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari ad euro 10.500.000,00 di fondi cofinanziati.

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;

e) Superficie oggetto d'impegno (SOI): la superficie oggetto d'impegno dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e pagamento;

f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

g) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;

h) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;

i) azienda mista: azienda agricola che aderisce ad uno o più interventi di misura 10 e che contemporaneamente svolge su una o più unità produttive aziendali la produzione biologica nel rispetto della normativa comunitaria in

materia di produzione biologica vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento.

j) Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI): sistema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole vegetali ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata; è riconosciuto a livello comunitario dal regolamento (CE) 1974/2006;

k) Ente Unico nazionale di accreditamento (accredia): ente designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, in applicazione del regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;

l) rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

m) regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;

n) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;

o) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

p) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;

q) codice habitat: sistema di classificazione della tipologia di habitat di interesse comunitario tutelati, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE;

r) misure di conservazione sito specifiche: misure volte ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), adottate a livello regionale con deliberazioni di Giunta regionale;

s) piani di gestione: documenti disciplinanti la gestione dei Siti Natura 2000 previsti dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 9 della legge regionale 7/2008. I piani di gestione regionale sono adottati con decreto del Presidente della Regione;

t) biotopi: aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa, individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve e istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

u) inventario dei prati stabili: elenco di superfici individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

v) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

w) responsabile del pascolo: il soggetto che gestisce le superfici a pascolo in conformità alla Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari

1. I beneficiari sono:

- a) agricoltori;
- b) altri gestori del territorio che conducono aziende agricole e compiono un servizio di ricerca e innovazione realizzando anche investimenti funzionali atti al raggiungimento di obiettivi ambientali ed ecologici.

Articolo 9 Tipologie di accesso e durata del periodo d'impegno

1. La tipologia di accesso alla misura 10 del PSR è di tipo individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sul presente bando hanno una durata di 3 anni.

Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) e per UBA secondo le intensità individuate nell'allegato A.
2. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
3. Le aziende miste di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i) possono beneficiare anche del sostegno di cui alla misura 11 del PSR, agricoltura biologica, nelle residue unità produttive condotte con il metodo biologico.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a) sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. I beneficiari di cui all'articolo 8 ~~commi 1 e 2~~, comma 1, lettere a) e b) conducono le superfici e le UBA oggetto di aiuto nel territorio regionale in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2.¹
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto il periodo d'impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
5. Il beneficiario possiede inoltre i seguenti requisiti specifici per intervento e sotto intervento:
 - a) adesione in forma singola o associata al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) per l'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti" entro il ~~15 giugno 2021~~ entro il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 12, comma 1, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli organismi competenti, rese note con provvedimento dell'Autorità di gestione²;
 - b) la SOI è stata condotta a mais come coltura principale, nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento 10.1.4.1 "no mais";
 - c) la SOI è stata condotta a seminativo nei due anni precedenti l'inizio dell'impegno per il sotto intervento 10.1.4.2 "conversione dei seminativi a prato", relativamente alle colture del mais, cereali autunno vernini e proteoleaginose;
 - d) la SOI relativa al sotto intervento 10.1.5.1 "prati" è individuata in:
 - 1) prati permanenti, così come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - 2) medicai a fine ciclo; si considerano a fine ciclo i medicai impiantati da oltre quattro anni alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
 - 3) prati pascoli, ovvero tutte le tipologie previste alle lettere precedenti dove, oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento;
 - e) la SOI relativa al sotto intervento 10.1.5.2 "prati stabili" è individuata in prati appartenenti ai codici habitat 5130, 62A0, 6110, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, e 7230 e ricadenti in almeno una delle seguenti categorie: ZSC e

¹ Comma modificato con DGR 920/2021

² Lettera modificata con DGR 920/2021

ZPS limitatamente alla Regione biogeografica continentale della Regione Friuli Venezia Giulia, inventario dei prati stabili di cui agli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 9/2005, biotopi su cui vigono le misure di conservazione specifiche;

f) nel caso di SOI a prato pascolo, le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per il sotto intervento 10.1.5.1 "prati";

g) possiede la qualifica di responsabile del pascolo e le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN alla data di inizio del periodo di monticazione di cui all'articolo 35 comma 5 per l'intervento 10.1.6 "gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica";

h) le IAE sono state costituite avvalendosi di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.1 "infrastrutture agro-ecologiche (IAE)";

i) i sistemi di macchia-radura sono stati costituiti avvalendosi di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.2 "sistemi macchia-radura";

j) stagni, laghetti e risorgive sono stati costituiti avvalendosi di finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o di altri Programmi comunitari per il sotto intervento 10.1.7.3 "stagni, laghetti e risorgive";

k) le UBA oggetto d'intervento sono iscritte alla BDN per l'intervento 10.1.8 "razze animali in via di estinzione".

6. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione delle domande di sostegno/pagamento e pagamento, tranne per la data ultima di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) di cui al comma 5 lettera a) e la consistenza in UBA di cui al comma 5, lettera f).

7. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 12 Presentazione della domanda

1. Per il primo anno d'impegno, il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il \pm 25 giugno 2021³.

1 bis. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento dell'Autorità di gestione⁴.

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il termine annualmente stabilito dal Ministero competente in materia di politiche agricole e reso noto con provvedimento dell'AdG.

3. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

4. Nel caso di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite il SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre.

5. Tutte le comunicazioni inerenti alle domande di cui ai commi 1 e 2 avvengono esclusivamente via PEC.

6. Prima della presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

7. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

8. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

³ Comma modificato con DGR 920/2021

⁴ Comma aggiunto con DGR 920/2021

Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 20.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 14 Criteri di selezione

1. I criteri di selezione sono elencati nell'allegato C.

Articolo 15 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sulla congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 16 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 17 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

- b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 18 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:
- a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 20;
 - b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento nonché delle UBA inizialmente impegnate, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;
 - c) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore ventiquattro complessive da concludersi entro il 14 maggio 2023⁵. L'AdG con proprio provvedimento fornisce specificazioni nel caso in cui il beneficiario abbia assunto impegni a valere sulle altre misure a superficie. L'elenco dei corsi e le date delle iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito del Catalogo formativo dello sviluppo rurale: www.svilupporurale.fvg.it
 - d) per i beneficiari che hanno presentato domanda aderendo esclusivamente all'intervento 10.1.5 "Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili", l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a sedici;
 - e) per l'intervento 10.1.1 "gestione conservativa dei seminativi", divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno;
 - f) per l'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti", adesione all'intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.
3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza, di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui ai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Adeguamento degli impegni e subentro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 640/2014, la superficie inizialmente impegnata può essere ridotta fino a un massimo del 50% e le UBA inizialmente impegnate possono essere ridotte fino a un massimo del 30% durante il periodo di impegno.
2. La riduzione eccedente i limiti di cui al comma 1 determina la decadenza totale dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.
3. Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di

⁵ Lettera modifica con DGR 1756/2022

impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11.

5. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

6. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

7. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO II IMPEGNI PER LA GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI

Articolo 21 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento "gestione conservativa dei seminativi" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).

Articolo 22 Impegni accessori gestione conservativa

1. Gli impegni accessori sono:

a) per il sotto intervento 10.1.1.1 "pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila":

- 1) sulla SOI è consentita la lavorazione del terreno ad una profondità massima di 15 centimetri prima o contemporaneamente alla semina di ogni coltura;
- 2) le lavorazioni di cui al numero 1) possono essere effettuate in corrispondenza della sola fila di semina la quale ha una larghezza massima di 20 centimetri;
- 3) per le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
- 4) dopo le lavorazioni di cui ai numeri 1) e 2) deve essere rilevabile una copertura superiore al 30% da parte di residui colturali presenti in superficie;
- 5) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
- 6) la copertura di cui al numero 4) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;

- 7) registrare nell'allegato D del presente bando, anche qual ora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
 - 8) conservare in azienda il registro di cui al numero 7) per tutta la durata dell'impegno;
 - 9) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
 - 10) le semine di cui al numero 9) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
 - 11) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno sei semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;
 - 12) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;
 - 13) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;
 - 14) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
 - 15) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
 - 16) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
 - 17) presenza almeno tre volte nel periodo d'impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura;
- b) per il sotto intervento 10.1.1.2 "non lavorazione o semina diretta":
- 1) sulla SOI è consentita la semina ad una profondità massima di 15 centimetri utilizzando le tecniche di non lavorazione o semina su sodo;
 - 2) per le lavorazioni di cui al numero 1) non sono ammesse attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di forza o da altre fonti di forze motrici;
 - 3) dopo le lavorazioni di cui al numero 1) deve essere rilevabile una copertura superiore al 70% da parte di residui colturali presenti in superficie;
 - 4) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre;
 - 5) la copertura di cui al numero 3) deve essere rilevabile fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina di cui al numero 1) effettuata dal 22 settembre al 20 marzo;
- 6) registrare, nell'allegato D del presente bando, anche qualora ci si avvalga di prestazioni conto terzi, le lavorazioni e le operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI riportando la data ed il tipo di lavorazioni operazioni colturali effettuate, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate;
 - 7) conservare in azienda il registro di cui al numero 6) per tutta la durata dell'impegno;
 - 8) effettuare sulla SOI almeno due semine annuali indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito o di copertura;
 - 9) le semine di cui al numero 8) devono essere effettuate nell'arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina su colture in atto;
 - 10) nel corso del periodo di impegno devono essere realizzate in totale almeno sei semine con funzioni produttive, di copertura o di catch crops;
 - 11) tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono intercorrere più di 45 giorni;
 - 12) le colture di copertura di cui al numero 9) sono identificabili solamente nella semina dedicata di una coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea;

- 13) divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo;
 - 14) divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro;
 - 15) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione. Tale impegno viene considerato indipendentemente dal fatto che la coltura sia portata o meno a maturazione per la raccolta della granella;
 - 16) presenza nel periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2 di una coltura od erbaio di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 23 Premio aggiuntivo Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate

1. Il beneficiario può richiedere il premio aggiuntivo interrimento dei liquami attraverso attrezzature dedicate, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 22 su una o più particelle oggetto della SOI.
2. Il beneficiario impiega unicamente liquami così come definiti alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.
3. La distribuzione dei liquami di cui al comma 2 avviene tramite l'impiego di attrezzature dotate di iniettori di liquame e aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere dotate di pneumatici a bassa pressione o basarsi su cantieri di lavoro con sistema ombelicale;
 - b) essere dotate di iniettori, ovvero di organi lavoranti e di distribuzione dei liquami che consentono di convogliare l'effluente nel terreno ad una profondità di lavoro non superiore ai 10 centimetri;
 - c) la distribuzione degli effluenti tramite gli iniettori di cui alla lettera b) deve avvenire a bassa pressione.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 24 Deroghe

1. Fermo restando il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse è consentito l'uso di decompattatori con le seguenti modalità:
 - a) preventivamente all'attuazione dell'intervento, il beneficiario presenta agli uffici attuatori la richiesta di deroga; detta richiesta si intende accettata trascorsi sette giorni lavorativi;
 - b) l'uso di decompattatori non può essere effettuato per più di una volta sulla medesima particella e al massimo per tre volte nel corso del periodo di impegno sulla SOI.
2. Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali maggiore o uguale a 0,80 UBA/ha di SAU, sulle particelle oggetto di SOI destinate a colture la cui biomassa epigeica viene asportata per destinarla all'alimentazione degli animali allevati, in deroga all'articolo 22, lettera a) e b) numeri 3 e 4 è eseguita in successione una coltura proteoaleaginosa o intercalare o di copertura i cui residui colturali devono essere mantenuti sul terreno.
3. La deroga di cui al comma 2 si applica esclusivamente alla biomassa asportata che viene destinata all'alimentazione del bestiame allevato, sono pertanto escluse dalla deroga altre destinazioni nell'uso della biomassa quali per esempio l'utilizzazione in biodigestori.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO III IMPEGNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 25 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.2 "gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti".

Articolo 26 Impegni accessori gestione integrata

1. Il beneficiario adotta e mantiene sulla SOI per tutto il periodo d'impegno le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata (DPI) redatti e aggiornati annualmente dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.
2. Per le colture non previste all'interno dei DPI, le disposizioni tecniche di cui al comma 1 sono riferite alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
3. Relativamente al vincolo dell'avvicendamento colturale, durante il periodo di impegno, il beneficiario deve:
 - a) coltivare almeno due colture principali;
 - b) effettuare al massimo un ristoppio per coltura; i cereali autunno - vernini sono considerati colture analoghe ai fini del ristoppio.
4. Il beneficiario entro il secondo anno d'impegno effettua almeno una taratura strumentale delle macchine irroratrici per l'applicazione dei prodotti fitosanitari. La taratura è effettuata attraverso centri prova accreditati che rilasciano contestualmente al beneficiario la certificazione di regolazione o taratura.
5. Nel corso del periodo di impegno deve essere presente e in corso di validità, il requisito relativo all'analisi del terreno per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri parametri della fertilità.
6. Al fine di garantire la verifica dei commi precedenti e l'applicazione delle norme tecniche e dei relativi controlli dei DPI per tutta la fase di coltivazione fino alla raccolta, è richiesto l'attestato annuale di conformità agroambientale previsto dal SQNPI per le forme di adesione singole o associate. L'attestato può essere rilasciato su supporti informatici da parte di organismi di controllo (OdC) terzi accreditati su lista accredia del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali (Mipaaf). L'elenco degli OdC è disponibile sul sito www.reterurale.it.
7. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

Articolo 27 Premio aggiuntivo difesa integrata

1. Il beneficiario, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 26, richiede a partire dal primo anno di impegno e unicamente su impianti in produzione, il premio aggiuntivo difesa integrata per i raggruppamenti colturali del melo, pesco, pero, olivo, vite e altri fruttiferi su tutta o parte della SOI se adotta una o più delle seguenti tecniche di difesa delle piante:
 - a) confusione sessuale;
 - b) disorientamento sessuale;
 - c) trappole attract and kill o esche proteiche;
 - d) *Bacillus thuringiensis*;
 - e) virus della granulosi;
 - f) nematodi entomopatogeni;
 - g) altri agenti di controllo biologico.
2. Il beneficiario richiede all'OdC la verifica e la conseguente attestazione del rispetto degli impegni di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI

Articolo 28 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.3 "inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti".

Articolo 29 Impegni accessori inerbimento permanente

1. Il beneficiario ha l'obbligo sulla SOI di mantenere stabilmente inerbiti, per tutto il periodo di impegno, gli interfilari dei vigneti e dei frutteti.
2. La tipologia di inerbimento di cui al comma 1 è effettuata tramite operazioni di semina o mediante inerbimento spontaneo.
3. Il controllo della vegetazione negli interfilari è effettuato con interventi di sfalcio o sfibratura.
4. Il controllo della vegetazione sotto fila è effettuato con interventi manuali o meccanici.

5. Non è consentito l'impiego sulla SOI di diserbanti, dissecanti e spollonanti chimici.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO V DIVERSIFICAZIONE CULTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 30 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.4 "diversificazione culturale per la riduzione dell'impatto ambientale" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1) e 2).

Articolo 31 Impegni accessori diversificazione culturale

1. Per il sotto intervento 10.1.4.1 "no mais", il beneficiario ha l'obbligo di non coltivare annualmente a mais più del 20% della SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
2. La SOI non impegnata a mais di cui al comma 1 è destinata ad altre colture erbacee, sia a ciclo autunno-vernino sia primaverile-estivo esclusi i prati, prati pascolo ed i medicaia.
3. Il beneficiario può impegnare fino al 100% della SOI con le colture di cui al comma 2.
4. Per il sotto intervento 10.1.4.2 "conversione dei seminativi a prato", il beneficiario può convertire fino al 100% della SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c).
5. Gli impegni accessori per il sotto intervento di cui al comma 4 sono:
 - a) effettuare la semina entro il 30 di giugno dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;
 - b) mantenere la SOI a prato per l'intero periodo;
 - c) effettuare due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta, nel corso di ogni anno d'impegno;
 - d) mantenere annualmente non sfalciata una porzione pari al 15% di ogni parcella della SOI;
 - e) divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.
6. La semina di cui al comma 5, lettera a) è effettuata con un miscuglio composto in prevalenza di graminacee e da almeno quattro delle seguenti specie: *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Festuca rubra*, *Arrhenatherum elatius*. Nel miscuglio è ammessa una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie di leguminose: *Trifolium pratense*, *Lotus corniculatus*, nonché la presenza fino al 100% di sementi o fiorume di provenienza locale da prati spontanei, permanenti polifiti o prati stabili.
7. Le aree di cui al comma 5, lettera d) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
8. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI

Articolo 32 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.5 "tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili" ed i relativi sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2).

Articolo 33 Impegni accessori biodiversità

1. Per il sotto intervento 10.1.5.1 "prati e parti pascolo", il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato o prato pascolo.
2. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) numeri 1), 2) e 3) il beneficiario:
 - a) effettua due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno;
 - b) mantiene annualmente non sfalciata una superficie pari al 15% di ogni parcella.
3. Le aree di cui al comma 2, lettera b) sono anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi. Lo sfalcio di dette aree è effettuato dopo il 30 agosto di ogni anno.
4. Sulle superfici pascolate di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) numero 3) è presente un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro verificato tramite riscontro BDN alla data del 15 maggio. Le UBA sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
5. Il beneficiario mantiene il rapporto UBA/ettaro di cui al comma 4 per l'intero periodo.

6. Sulle superfici di cui al comma 4, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio annuale.
7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 4 è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
8. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi.
9. Per il sotto intervento 10.1.5.2 "prati stabili", il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tutto il periodo di impegno, la SOI a prato stabile.
10. Nel corso di ogni anno d'impegno, sulla SOI di cui al comma 9, il beneficiario effettua almeno uno sfalcio con asporto della biomassa ottenuta. Gli sfalci procedono dal centro degli appezzamenti verso il perimetro.
11. Il beneficiario mantiene annualmente non sfalciata una porzione pari al 20% di ogni parcella di SOI di cui al comma 9. Le relative superfici possono essere anche aree marginali, prospicienti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi od alberi.
12. Il beneficiario effettua lo sfalcio delle superfici di cui al comma 11 dopo il 30 agosto di ogni anno.
13. Sulla SOI di cui al comma 9 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
14. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VII GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA

Articolo 34 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.6 "gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica".

Articolo 35 Impegni accessori gestione sostenibile pascoli

1. Il beneficiario mantiene per tutto il periodo di impegno la SOI a pascolo.
2. La SOI di cui al comma 1 è quella delimitata ai sensi della direttiva 75/273/CEE di cui all'allegato E.
3. Sulla SOI di cui al comma 1 è prevista una durata minima di pascolamento non inferiore a 75 giorni compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno d'impegno. Il pascolamento è turnato con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini.
4. Per il periodo di pascolamento effettuato di cui al comma 3 è previsto un carico UBA compreso tra 0,40 e 1,40 UBA/ettaro, verificato tramite riscontro BDN al termine del periodo di cui al medesimo comma.
5. Il beneficiario comunica via PEC all'ufficio attuatore la data di inizio del periodo di monticazione e il codice pascolo entro il primo ottobre della campagna di riferimento.
6. Le UBA di cui al comma 4 sono riferite alle categorie bovine, bufaline, equine, ovine, caprine.
7. La conversione degli animali in UBA di cui al comma 5 è definita dall'articolo 41 paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
8. L'alimentazione delle UBA di cui al comma 4 proviene per almeno il 70% dalle superfici pascolate.
9. Il beneficiario effettua annualmente sulla SOI di cui al comma 1 la pulizia da infestanti erbacee ed arbustive.
10. Nel corso del periodo di cui al comma 3:
 - a) il beneficiario mantiene in efficienza la viabilità d'accesso ed interna, per i terreni oggetto di impegno e le opere di regimazione delle acque;
 - b) è ammessa unicamente la fertilizzazione con le deiezioni degli animali al pascolo;
 - c) è vietato l'utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti.
11. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO VIII CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Articolo 36 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.7 "conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario" ed ai sotto interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2) e 3).

Articolo 37 Impegni accessori conservazione spazi naturali e semi naturali

1. Per il sotto intervento 10.1.7.1 "infrastrutture agro-ecologiche (IAE)", il beneficiario mantiene sulla SOI formazioni lineari arboreo/arbustive (a titolo esemplificativo, filari, siepi, frangivento, fasce tampone e bande boscate), gli impianti arboreo/arbustivi, i boschetti e le connesse fasce inerbite per l'intero periodo d'impegno.
2. Sulla SOI di cui al comma 1 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
3. Per il sotto intervento 10.1.7.2 "sistemi macchia-radura", il beneficiario mantiene sulla SOI un'alternanza di zone arboree-arbustive ed erbacee per tutto il periodo d'impegno.
4. La SOI impegnata con specie arboree-arbustive di cui al comma 3, copre una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della SOI impegnata nell'intervento.
5. Sulla SOI di cui al comma 3 non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
6. Per il sotto intervento 10.1.7.3 "stagni-laghetti e risorgive", il beneficiario:
 - a) mantiene sulla SOI le superfici occupate da bacini naturali e semi naturali di acqua dolce stagnante o semi stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane per tutto il periodo d'impegno.
 - b) mantiene una fascia di rispetto attorno alle sponde di almeno 5 metri rivestita di vegetazione erbacea, arborea, arbustiva.
7. Sulla SOI di cui al comma 6, lettera a) non è praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.
8. Sulla SOI di cui al comma 6, lettere a) e b) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, dissecanti e concimi chimici di sintesi, lo spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole.
9. L'eventuale rimpiazzo di fallanze per il mantenimento della SOI di cui ai commi 1, 3 e 6 non deve comprendere pioppi ibridi, Robinia, Ailanto e alberi da frutto produttivi.
10. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IX RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE

Articolo 38 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento 10.1.8 "razze animali in via di estinzione".

Articolo 39 Impegni accessori razze animali

1. Gli impegni accessori sono:
 - a) mantenere annualmente la consistenza iniziale calcolata in UBA dei capi di allevamento verificata tramite il riscontro BDN.
2. I capi di allevamento di cui al comma 1 appartengono alle seguenti razze:
 - a) ovine Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana;
 - b) equina Norica;
 - c) bovina Pustertaler;
 - d) equina CAITPR;
 - e) bovine Grigio Alpina, Pinzgauer e Pezzata Rossa Friulana.
3. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere iscritti ai corrispondenti registri anagrafici.
4. I capi delle razze di cui al comma 2, lettere d) ed e) devono essere iscritti ai corrispondenti libri genealogici.
5. Le attestazioni di iscrizione ai registri in ambito regionale possono essere rilasciate dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia su delega dell'Associazione Italiana Allevatori e da altre Associazioni Nazionali Allevatori.
6. Le femmine delle razze di cui al comma 2 devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e iscritti ai rispettivi registri.
7. I capi di cui al comma 2, iscritti ai registri di cui ai commi 3 e 4, hanno titolo a premio e sono annualmente riscontrati alla data del 15 maggio.
8. Per l'alimentazione dei capi di cui al comma 2 è vietato l'uso di prodotti da semi geneticamente modificati.
9. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la riduzione graduale del sostegno, individuata con il provvedimento di cui all'articolo 18, comma 3.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 40 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione n. 11 relative alla misura 10, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.
2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.
3. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento nell'anno 2016 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 084 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 del BUR n. 18 del 4 maggio 2016, possono presentare la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando e percepiscono il sostegno per l'anno 2021 sulla base dell'effettivo periodo di impegno.

Articolo 41 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. n. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 44 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: mario.delmedico@regione.fvg.it - Patrizia Pravisano telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it o via PEC: svilupporurale@regione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Intensità di aiuto.

Intervento	Descrizione	Intensità di aiuto Euro/ettaro/anno	
10.1.1 - GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI	1. Pratiche conservative con minima lavorazione o lavorazioni sulla fila*	534,00	
	2. Non lavorazione o semina diretta*	600,00	
	*Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate	100,00	
10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Seminativi	258,00	
	Orticole annuali	385,00	
	Orticole poliennali	900,00	
	Actinidia	403,00	
	Melo*	691,00	
	Pesco*	565,00	
	Pero*	590,00	
	Olivo*	174,00	
	Vite*	346,00	
	Altri fruttiferi*	560,00	
	*Premio aggiuntivo difesa integrata	120,00	
10.1.3 - INERBIMENTO PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI VIGNETI	Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto	382,00	
10.1.4 - DIVERSIFICAZIONE COLTURALE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE	1. No mais	298,00	
		258,00 Greening	
	2. Conversione dei seminativi a prato	482,00	
		442,00 Greening	
10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ DEI PRATI E DEI PRATI STABILI	1. Prati e prati pascolo	247,00	
	2. Prati stabili	269,00	
10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA	Pascolo	232,00	
10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATIVI DEL PAESAGGIO AGRARIO	1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE)	450,00	
	2. Sistemi macchia-radura	450,00	
	3. Stagni, laghetti e risorgive	450,00	
10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE	Ovini	Istriana (Carsolina), Alpagota e Plezzana	368,00 UBA
		Norico	399,00 UBA
	Equini	Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)	427,00 UBA
		Grigio Alpina	312,00 UBA
	Bovini	Pezzata Rossa Friulana	469,00 UBA
		Pinzgauer	341,00 UBA
		Pustertaler	528,00 UBA

Cumulabilità misure e interventi sulle medesime particelle.

Cumulabilità	Misure					
	11	12.1.1	12.1.2	12.1.3	13	14
10.1.1	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.2	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.3	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.4	NO	NO	NO	SI	SI	SI
10.1.5.1	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.5.2	NO	SI	NO	SI	SI	SI
10.1.6	NO	NO	SI*	SI	SI	SI
10.1.7**	NO	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Limitatamente ai casi previsti dalla Misura 12.

**L'intervento 10.1.7 è cumulabile con la sottomisura 4.4 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente, sotto intervento 1 operazioni 1, 2, 3 e con il sotto intervento 2 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di esecuzione dell'investimento.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
 - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
 - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
 - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
 - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
 - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
 - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
 - ✓ 12.1.1 Indennità prati stabili di Pianura
 - ✓ 12.1.2 Indennità prati da sfalcio
 - ✓ 12.1.3 Indennità divieto di impianto e reimpianto pioppeti o altre colture legnose specializzate
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale

Criteri di selezione per le domande con uno o più interventi a superficie: 10.1.1 - 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4 – 10.1.5 – 10.1.6 e 10.1.7.

Descrizione	Coefficienti applicati alla SOI	Modalità di applicazione
SOI ricadente nelle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).	1,80	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI ricadente nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	1,60	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente
SOI non ricadente nei punti precedenti.	0,50	La SOI verrà moltiplicata per il coefficiente

I valori calcolati per ogni singola azienda verranno sommati e successivamente moltiplicati per un fattore di normalizzazione individuato in 0,10. Al fine della graduatoria i punteggi ottenuti verranno ordinati dal più grande al più piccolo fino a 4 numeri decimali.

Le aziende agricole che richiederanno nella medesima domanda un contributo a superficie ed uno ad UBA, la posizione utile in graduatoria verrà determinata esclusivamente in termini di superficie.

Criteri di selezione per le domande con un unico intervento a UBA: intervento 10.1.8

Descrizione
Domande con un unico intervento 10.1.8 con la più bassa consistenza in UBA
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti in Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).
Domande con un unico intervento 10.1.8 con allevamenti collocati in comuni ricadenti nelle aree montane così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CE (allegato E).

Le aziende con la più bassa consistenza in UBA saranno primarie. A parità di UBA verranno verificati i successivi criteri a cascata individuando la collocazione dell'allevamento tramite il codice identificativo dell'azienda (codice A.S.L.).

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	San Leonardo
Ampezzo	Lusevera	San Pietro al Natisone
Arta Terme	Magnano in Riviera (P)	Sappada
Artegna (P)	Malborghetto Valbruna	Sauris
Attimis	Moggio Udinese	Savogna
Bordano	Montenars	Socchieve
Cavazzo Carnico	Nimis (P)	Stregna
Cercivento	Ovaro	Sutrio
Chiusaforte	Paluzza	Taipana
Cividale del Friuli (P)	Paularo	Tarcento (P)
Comeglians	Pontebba	Tarvisio
Dogna	Povoletto (P)	Tolmezzo
Drenchia	Prato Carnico	Torreano
Enemonzo	Preone	Trasaghis
Faedis (P)	Prepotto	Treppo Ligosullo
Forgaria nel Friuli	Pulfero	Venezzone
Forni Avoltri	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sopra	Raveo	Villa Santina
Forni di Sotto	Resia	Zuglio
Gemona del Friuli (P)	Resiutta	
Grimacco	Rigolato	
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Polcenigo
Arba	Clauzetto	Sequals (P)
Aviano	Erto e Casso	Tramonti di Sopra
Barcis	Fanna	Tramonti di Sotto
Budoia	Frisanco	Travesio
Caneva (P)	Maniago	Vito d'Asio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vivaro
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	
Cimolais	Pinzano al Tagliamento (P)	
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	San Floriano del Collio
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Doberdò del Lago	Mossa (P)	Savogna d'Isonzo
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	
Fogliano Redipuglia (P)	Sagrado	

(P) Comune parzialmente svantaggiato